

ALLEGATO C. Termini di conclusione dei procedimenti

Sezione C1- procedimenti di esclusiva competenza regionale

Tutti i procedimenti di esclusiva competenza regionale si concludono nel termine di giorni 60 dalla presentazione dell'istanza, o dal suo completamento, se inizialmente incompleta, ad eccezione delle istanze di accesso a contributi PSR, per le quali vale la tempistica indicata nei Bandi o in altri dispositivi adottati dall'Autorità di Gestione;

Sezione C2- procedimenti a competenza mista

Nei procedimenti nei quali si intersechino fasi di competenza regionale e di altri Enti, la Regione completa le fasi endoprocedimentali di propria competenza nel termine cumulato di giorni 60;

Eccettuati i procedimenti connessi all'utilizzo di risorse comunitarie e quelli la cui conclusione sia di competenza di amministrazioni diverse dalla Regione, decorsi i termini sopra indicati, ove l'Amministrazione competente non emani provvedimento formale, l'istanza istruita dal CAA si intende accolta. Le Amministrazioni competenti inviano i provvedimenti emanati al CAA che ha inoltrato le relative istanze. Il Centro di assistenza, in esecuzione del mandato conferito dall'utente ai sensi dell'articolo 1703 del codice civile, trasmette all'interessato il provvedimento per la cui istruttoria ha ricevuto incarico.

Le istanze istruite ed inoltrate dal CAA devono essere conformi alla normativa vigente in materia di imposta di bollo. In ogni caso l'inosservanza della predetta normativa comporta una mera irregolarità dell'istanza.

